

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 31 dicembre 2010 n. 3.628: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Civile, mediante 5 pozzi esistenti in Comune di Masserano, assentita alla ditta S.E.A.B. - Società Ecologica Area Biellese S.p.A. Pratica n. 332BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

di identificare come Richiedente Ditta "S.E.A.B – Società Ecologica Area Biellese S.p.A." - con sede Legale in Biella – (omissis).

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 29-11-2010 dal Sig. Luciano Pagani, legale rappresentante del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti della Provincia di Biella.

Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal disciplinare di concessione.

Di dare atto che:

L'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone e alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione

La concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.186 di Rep. del 29 novembre 2010

art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, in accordo con il parere ARPA prot. 100584 del 15-09-2010, si riserva facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2016 alla verifica della funzionalità dell'opera, tramite prova di portata;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere

soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde,
nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis)

Biella, 8 marzo 2012

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi